

Assessore

Presidente De Luca Vincenzo

Assessore Marchiello Antonio



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	18	91
DG	15	91

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **18/12/2023**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Fondo per la prevenzione del rischio sismico (art. 11 D.L. n.39/2009). Programmazione delle risorse assegnate alla Regione Campania, per le annualita' 2019-2021, con decreto del CDPC 22/06/2021, in attuazione dell'OCDPC 780/2021 e per le annualita' 2022-2023, con decreto del CDPC 04/05/2023, in attuazione dell'OCDPC 978/2023.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	ASSENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	PRESIDENTE
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Valeria	ESPOSITO	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. l'articolo n.11 "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico*" del D.L. 28 aprile 2009, n.39 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77, recante "*interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*", ha istituito un fondo per il finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio sismico (c.d. "*Fondo per la prevenzione del rischio sismico*") su tutto il territorio nazionale, articolato su sette annualità (2010 – 2016) per complessivi 965 milioni di euro, la cui attuazione è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso specifiche Ordinanze di cui alla successiva lettera b;
- b. con le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (OOPCM) n. 3907/2010 e n. 4007/2012, nonché con le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.52/2013, n. 171/2014, n.293/2015, n. 344/2016 e n. 532/2018 sono stati disciplinati gli indirizzi e criteri generali per l'erogazione dei contributi di cui al predetto fondo, demandando alle Regioni la disciplina di dettaglio e sono state trasferite alla Regione Campania, attraverso distinti decreti di ripartizione, risorse per complessivi € 129.096.242,62;
- c. le azioni finanziate (art.2 co.1 delle ordinanze attuative) sono le seguenti:
 - c.1. *Studi di microzonazione sismica (nel seguito: MS) accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'Emergenza (nel seguito: C.L.E.);*
 - c.2. *Interventi strutturali di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici e infrastrutture pubbliche strategiche/rilevanti;*
 - c.3. *Interventi strutturali di riduzione del rischio sismico su edifici privati;*
 - c.4. *Altri interventi urgenti e indifferibili (gestione DPC e disciplinati da ordinanze a parte – in particolare i ponti);*
- d. con OCDPC n.675 del 18/05/2020 è stato disciplinato, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse "*non utilizzate*" del Fondo per gli interventi di prevenzione del rischio sismico;
- e. l'attuazione dei programmi regionali di riduzione del rischio sismico relativi al settennio 2010-2016, è avvenuta sulla base dei criteri ed indirizzi forniti dalla Giunta Regionale con le seguenti deliberazioni: n. 201 del 24/05/2011, n.118 del 27/05/2013, n.814 del 23/12/2015 e n.800 del 29/11/2018;
- f. con D.G.R. n. 570 del 19/11/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di destinare la quota non programmata per gli oneri di realizzazione di cui all'art. 2 comma 6 dell'Ordinanza 3907/2010 e ss. (nei limiti massimi previsti dalle singole Ordinanze) al finanziamento della valutazione di sicurezza degli edifici (verifiche tecniche) di cui al bando approvato con D.D.313 del 30/07/2019 (in BURC n.46 del 5 agosto 2019);
- g. con D.D. n 713 del 24/11/2022, in attuazione della succitata DGR n.570/2019, sono state finanziate verifiche tecniche per circa 1,2 M€ da eseguirsi secondo le "*Specifiche tecniche per l'esecuzione delle verifiche dei livelli di sicurezza strutturale di edifici/infrastrutture esistenti strategiche/rilevanti di proprietà pubblica*" di cui all'allegato 1C al DD n.1/2020 dello Staff 50.18.91 (in BURC n.3 del 13/01/2020);

PREMESSO, altresì, che:

- a. con la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 ("*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*") è stato rifinanziato il fondo per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019;
- b. con l'OCDPC n.780 del 20 maggio 2021 (pubblicata in G.U. n.143 del 17/06/2021) sono stati disciplinati i fondi per le annualità 2019, 2020 e 2021 nonché le relative azioni definite all'art.2:
 - b.1. *Azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza* (nel seguito anche: art.2, comma1, lett.a), con fondi riservati ai Comuni che presentano accelerazione al suolo $a_g \geq 0,125g$;
 - b.2. *Azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art.2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica* (nel seguito anche: art.2, comma1, lett.b) , con fondi riservati ai Comuni che presentano accelerazione al suolo $a_g \geq 0,125g$;
- c. con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 giugno 2021 (pubblicato in G.U. n.193 del 13/08/2021) sono state ripartite le risorse relative al triennio 2019-2021, destinando alla Regione Campania la somma di complessivi € 20.423.206,83, di cui:
 - c.1. € 2.246.552,75 per il finanziamento delle *azioni di prevenzione non strutturale* di cui all'art.2, comma1, lett. a);

- c.2. € 18.176.654,08 per il finanziamento delle *azioni di prevenzione strutturale* di cui all'art.2, comma 1, lett. b);
- d. con D.G.R. n. 526 del 23/11/2021 è stata acquisita nel bilancio regionale, sul capitolo di entrata E01326 correlato al capitolo U01230, la somma trasferita dal Dipartimento della Protezione per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari ad € 20.423.206,83;
- e. l'OCDPC n.978 del 24 marzo 2023 (pubblicata in G.U. n.86 del 12/04/2023), oltre a dettare la disciplina per l'utilizzo dei fondi per le annualità 2022 e 2023 per le medesime azioni di cui all'art.2 dell'Ordinanza 780/2021, è andata ad incidere anche sulle Ordinanze pregresse introducendo alcune modifiche alle modalità del *Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale*, alla *Revoca delle risorse di precedenti annualità* e alla *Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualità* (artt.18, 20 e 21);
- f. con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 4 maggio 2023 (pubblicato in G.U. n.162 del 13/07/2023) sono state ripartite le risorse relative al biennio 2022-2023, destinando alla Regione Campania la somma di complessivi € 13.523.474,79, di cui:
- f.1. € 1.490.342,12 per il finanziamento delle *azioni di prevenzione non strutturale* di cui all'art.2, comma1, lett. a);
- f.2. € 12.033.132,67 per il finanziamento delle *azioni di prevenzione strutturale* di cui all'art.2, comma 1, lett. b);

RILEVATO

- a. che per quanto riguarda gli oneri relativi alla realizzazione di cui all'art. 2, co. 6 e 7, delle OOCDCPC n.780/2021 e n. 978/2023 (nel seguito: Ordinanze):
- a.1. al co.6 è stabilito che *“Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi, le Regioni e gli Enti interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le Regioni definiscono le modalità di ripartizione del suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI regionali per il sostegno alle attività dei comuni previste dalla presente ordinanza.”*;
- a.2. al co.7 è previsto che le Regioni possono destinare le risorse di cui al citato comma 6, eventualmente incrementate di un ulteriore 3%, anche al finanziamento delle verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche di cui al comma 1, lettera b), ricadenti nei comuni dell'allegato 7, da eseguire ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare, per la determinazione tra l'altro, dei rapporti capacità/domanda agli stati limite di danno e ultimo di salvaguardia della vita, con parametri di costo determinati ai sensi dell'allegato 2, lettera a1) e a2), dell'OPCM 8 luglio 2004, n.3362, e incrementati del 25% (nel caso dell'Ordinanza 780/2021) ovvero del 40% (nel caso dell'Ordinanza 987/2023);
- b. che per quanto riguarda le azioni di prevenzione non strutturale di cui all'art. 2, co. 1, lett. a delle Ordinanze:
- b.1. ai sensi dell'art. 4, co. 3 *“...Nel medesimo provvedimento...sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della condizione limite per l'Emergenza negli strumenti urbanistici vigenti”*;
- b.2. ai sensi dell'art. 5, co. 2, le Regioni devono provvedere alla selezione dei soggetti realizzatori e le medesime Regioni o gli enti locali da queste individuati provvedono all'affidamento degli studi;
- b.3. l'art. 4, co. 2 dispone che le risorse destinate a studi di MS e analisi della CLE sono concesse *“previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi...”*;
- b.4. la Tab. 1 dell'art. 6 indica l'entità dei contributi massimi per gli studi di MS unitamente all'analisi della CLE e la Tabella 2 dell'art. 10 delle Ordinanze indica l'entità dei contributi massimi per le sole analisi della CLE;
- b.5. l'art. 6, co. 2 prevede la possibilità di raddoppiare il contributo, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento, per studi di MS di livello 3, qualora su almeno il 30% dei comuni della Regione, di cui all'allegato 7, siano stati effettuati gli studi di microzonazione sismica, almeno di livello 1, e siano stati certificati o siano in corso di certificazione, secondo le modalità di cui all'articolo 5;
- b.6. l'art. 11, co. 3 indica che *“Per i Comuni che fanno parte di un'unione o associazione di Comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, la percentuale dell'importo del cofinanziamento degli Enti Locali interessati può essere ridotta fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale può essere incrementato fino al 85% del costo complessivo parametrico di cui alla Tabella 3, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza in tutti i Comuni dell'unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7”*;
- c. che l'art.19 co. 1 prevede la revoca delle risorse assegnate qualora le stesse non siano utilizzate entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione dei decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile di trasferimento dei fondi;

RILEVATO, altresì, che:

- a. la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 e s.m.i., all'articolo 3 bis recante "*Pianificazione degli Ambiti territoriali e organizzativi ottimali di protezione civile*", stabilisce che la Giunta regionale della Campania definisce gli Ambiti territoriali e organizzativi ottimali di protezione civile di cui agli articoli 3, 11 e 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice di protezione civile);
- b. a tal fine, con D.G.R. n. 422/2021 è stato approvato il documento "*PON GOVERNANCE 2014 – 2020 - Riduzione del Rischio ai fini di Protezione Civile - Linee Guida Contesti territoriali e Comuni di Riferimento – Regione Campania*", nell'ambito del quale sono stati specificati i comuni di riferimento dei contesti territoriali, ovvero i comuni nei quali vanno individuati edifici strategici fondamentali per le finalità di protezione civile dei Contesti Territoriali, ai quali va pertanto data priorità nell'individuazione delle azioni di prevenzione strutturale da finanziare;

PRESO ATTO, dall'istruttoria dei competenti Uffici regionali, che:

- a. occorre proseguire le azioni di prevenzione finanziate dall'articolo 11 della Legge n.77/2009 secondo le modalità previste nelle Ordinanze, attraverso:
 - a.1. la definizione di criteri e modalità attuative, ulteriori rispetto a quelle individuate nelle Ordinanze, sia per le azioni di prevenzione non strutturale (*MS e CLE di cui all'art.2, co.1, lett.a*) che per le azioni di prevenzione strutturale (*interventi su edifici e infrastrutture strategiche di proprietà pubblica di cui all'art.2, co.1, lett.b*);
 - a.2. la selezione dei soggetti realizzatori degli studi di *MS* e *CLE* (art. 5, co. 2);
 - a.3. l'individuazione delle modalità di recepimento degli studi di *MS* e *CLE* negli strumenti urbanistici vigenti (art. 4, co. 3);
- b. a tal fine, gli Uffici della Direzione Generale 50.18.00 hanno elaborato gli indirizzi e i criteri finalizzati all'assegnazione dei contributi per le azioni di prevenzione non strutturale (microzonazione sismica e CLE), da riservare ai Comuni che presentano accelerazione al suolo $a_g \geq 0,125g$, nonché finalizzati all'assegnazione dei contributi ai medesimi Enti per le azioni di prevenzione strutturale (interventi su edifici e infrastrutture), individuando quali prioritari gli interventi su edifici e infrastrutture strategici di proprietà dei Comuni "*di riferimento*" dei "*contesti territoriali*", da essi indicati come necessari all'efficientamento della gestione dell'emergenza negli stessi contesti;
- c. ricorrono le condizioni per raddoppiare il contributo per studi di *MS* di livello 3, di cui all'art.6 comma 2 delle Ordinanze, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento da parte dei Comuni interessati (art. 6, co. 2);
- d. con D.D.227/2019 della DG 5018 sono state finanziate n.57 perizie con 1 M€ di risorse di cui all'art. 2, co.9, della L.R. 9/83 s.m.i. relative alle valutazioni della sicurezza degli edifici e infrastrutture strategici o rilevanti, di proprietà dei Comuni, soggetti all'obbligo introdotto con l'art. 2, co.3, dell'OPCM 3274/2003;
- e. con D.D. 837/2022, la redazione delle valutazioni della sicurezza è stata successivamente rifinanziata, come consentito dall' OCDPC n.675/2020, con risorse residue degli "*oneri di realizzazione*" del fondo per la prevenzione del rischio sismico, del settennio 2010 – 2016, per un importo di € 1.178.595,62, consentendo il finanziamento di altre n. 65 perizie;
- f. le Direzioni Generali 50.18.00 per i LL.PP. e Protezione Civile (per le valutazioni sulla strategicità ai fini di protezione civile) e 50.15.00 per le Risorse Strumentali (per i profili di competenza) hanno programmato la redazione della valutazione della sicurezza e gli interventi per gli edifici strategici regionali di cui alla D.G.R. n.3573/03, che risultino altresì finanziabili ai sensi delle citate Ordinanze;
- g. in particolare, risulta necessario programmare la redazione della valutazione della sicurezza e il successivo intervento sull'edificio regionale sito in Napoli alla via De Gasperi, 28, sede della Direzione Generale 50.18.00 per i LL.PP. e Protezione Civile, il quale si presta a concentrare in sé gli uffici di Napoli della Protezione civile regionale, che attualmente sono ubicati al Centro Direzionale (is.C3) e in via Marina (palazzo Armieri); in tal modo, previa riallocazione al Centro Direzionale e in via Marina degli altri Uffici regionali attualmente presenti in via De Gasperi, 28, si potranno concentrare nell'edificio di via De Gasperi tutti gli Uffici di Napoli della protezione civile regionale, sul quale si potranno reinstallare anche le antenne d'emergenza di protezione civile che, al momento, risultano installate nel menzionato edificio del Centro Direzionale che non rientra nella proprietà regionale;
- h. all'esito dell'istruttoria di competenza, la programmazione delle risorse proposta dagli Uffici regionali risulta la seguente:

Azione ----- <i>modalità di attuazione</i>	OCDPC 780/2021 annualità 2019-2020-2021	OCDPC 978/2023 annualità 2022-2023	TOTALE
Lett.a (microzonazione)	2.134.2 25,11 €	1.415. 825,01 €	3.550.050, 12 €
<i>manifestazione d'interesse ai Comuni</i>	3.550.050,12 €		

(All. A)			
Lett.b (edifici pubblici)	17.267.821,38 €	11.431.476,04 €	28.699.297,42 €
<i>manifestazione d'interesse ai Comuni (All. B)</i>	17.267.821,38 €	- €	17.267.821,38 €
<i>finanziamento edifici strategici di propr.regionale (All.C2)</i>	- €	11.431.476,04 €	11.431.476,04 €
Oneri di attuaz. (art.2 co.6 e7) = 2% +3% per stanziamenti	1.021.160,34 €	676.173,74 €	1.697.334,08 €
<i>finanziamento verifiche edifici strategici di propr. Regionale (All.C1)</i>	207.642,44 €	- €	207.642,44 €
<i>scorrimenti graduatoria verifiche (D.D.n.543/2019)</i>	813.517,90 €	576.173,74 €	1.389.691,64 €
<i>oneri di realizzazione procedure</i>	- €	100.000,00 €	100.000,00 €

RITENUTO

- a. di dover approvare, in attuazione alle azioni previste dalle Ordinanze n.780/2021 e n. 978/2023, al fine di programmare le risorse assegnate alla Regione Campania pari a complessivi € 33.946.681,62:
 - a.1. gli indirizzi e i criteri finalizzati all'assegnazione dei contributi per le azioni di prevenzione non strutturale (microzonazione sismica e CLE), da riservare ai Comuni che presentano accelerazione al suolo $a_g \geq 0,125g$, di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - a.2. gli indirizzi e i criteri finalizzati all'assegnazione dei contributi ai Comuni che presentano accelerazione al suolo $a_g \geq 0,125g$ per le azioni di prevenzione strutturale (interventi su edifici e infrastrutture), finanziando prioritariamente gli interventi su edifici e infrastrutture strategici di proprietà dei Comuni "di riferimento" dei "contesti territoriali", da essi indicati come necessari all'efficientamento della gestione dell'emergenza negli stessi contesti, di cui all'Allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. di dover destinare, ai sensi dell'art.2 co.6 e 7 dell'Ordinanza 780/2021, la percentuale non superiore al **5%** dei fondi assegnati per il triennio 2019-2021 al finanziamento delle verifiche tecniche di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico prioritariamente sugli immobili di proprietà regionale di cui alla tabella C1 dell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per quanto residua, sugli immobili di proprietà dei Comuni, limitatamente agli edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico;
- c. di dover destinare, ai sensi dell'art.2 co.6 e 7 dell'Ordinanza 978/2023, a quest'ultima finalità anche la percentuale del **5%** dei fondi assegnati per il biennio 2022-2023, riservando la quota di €100.000,00 alla copertura degli oneri relativi alla realizzazione (art.2, co.6) delle procedure connesse alla gestione dei contributi;
- d. di dover riservare al finanziamento delle azioni di prevenzione strutturale relative agli edifici di proprietà regionale individuati nella tabella C2 dell'allegato C, la quota di € 11.431.476,04 a valere sui fondi assegnati per il biennio 2022-2023 (Ordinanza 978/2023), demandando alla D.G. 50.18 la definizione del disciplinare di finanziamento;
- e. di dover demandare, tenendo conto che le risorse annualità 2019-2023 vanno utilizzate entro 36 mesi dalla pubblicazione dei relativi Decreti di trasferimento delle risorse citati in premessa:
 - e.1. alla D.G. 50.15 tutti gli adempimenti a farsi quale soggetto attuatore/beneficiario, per conto della Regione, delle verifiche tecniche e delle azioni di prevenzione strutturale di cui al precedente punto;
 - e.2. alla D.G. 50.18 tutti gli altri adempimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;

VISTO:

- a. L'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.780 del 20 maggio 2021 (pubblicata in G.U. n.143 del 17/06/2021);
- b. Il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 giugno 2021;
- c. l'OCDPC n.978 del 24 marzo 2023 (pubblicata in G.U. n.86 del 12/04/2023);
- d. Il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 4 maggio 2023 (pubblicato in G.U. n.162 del 13/07/2023);
- e. la D.G.R. n.526 del 23/11/2021 concernente l'acquisizione in bilancio delle risorse trasferite dal Dipartimento della Protezione Civile relative al triennio 2019-2021;

Propongono, e la Giunta, in conformità, con voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di approvare, in attuazione alle azioni previste dalle Ordinanze n.780/2021 e n.978/2023, al fine di programmare le risorse assegnate alla Regione Campania pari a complessivi € 33.946.681,62:
 - 1.1. gli indirizzi e i criteri finalizzati all'assegnazione dei contributi per le azioni di prevenzione non strutturale (microzonazione sismica e CLE), da riservare ai Comuni che presentano accelerazione al suolo $a_0 \geq 0,125g$, di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 1.2. gli indirizzi e i criteri finalizzati all'assegnazione dei contributi ai Comuni che presentano accelerazione al suolo $a_0 \geq 0,125g$ per le azioni di prevenzione strutturale (interventi su edifici e infrastrutture), finanziando prioritariamente gli interventi su edifici e infrastrutture strategici di proprietà dei Comuni "*di riferimento*" dei "*contesti territoriali*", da essi indicati come necessari all'efficientamento della gestione dell'emergenza negli stessi contesti, di cui all'Allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di destinare, ai sensi dell'art.2 co.6 e 7 dell'Ordinanza 780/2021, la percentuale non superiore al **5%** dei fondi assegnati per il triennio 2019-2021 al finanziamento delle verifiche tecniche di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico prioritariamente sugli immobili di proprietà regionale di cui alla tabella C1 dell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per quanto residua, sugli immobili di proprietà dei Comuni, limitatamente agli edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico;
3. di destinare, ai sensi dell'art.2 co.6 e 7 dell'Ordinanza 978/2023, a quest'ultima finalità anche la percentuale del **5%** dei fondi assegnati per il biennio 2022-2023, riservando la quota di € 100.000,00 alla copertura degli oneri relativi alla realizzazione (art.2, co.6) delle procedure connesse alla gestione dei contributi;
4. di riservare al finanziamento delle azioni di prevenzione strutturale relative agli edifici di proprietà regionale individuati nella tabella C2 dell'allegato C, la quota di € 11.431.476,04 a valere sui fondi assegnati per il biennio 2022-2023 (Ordinanza 978/2023), demandando alla D.G. 50.18 la definizione del disciplinare di finanziamento;
5. di demandare, tenendo conto che le risorse annualità 2019-2023 vanno utilizzate entro 36 mesi dalla pubblicazione dei relativi Decreti di trasferimento delle risorse citati in premessa:
 - 5.1. alla D.G. 50.15 tutti gli adempimenti a farsi quale soggetto attuatore/beneficiario, per conto della Regione, delle verifiche tecniche e delle azioni di prevenzione strutturale di cui al precedente punto;
 - 5.2. alla D.G. 50.18 tutti gli altri adempimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
6. di trasmettere la presente Deliberazione;
 - 6.1. alle Direzioni Generali 50.18.00 e 50.15.00;
 - 6.2. al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, per opportuna conoscenza;
 - 6.3. agli Uffici competenti per la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale e sul BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	757	del	18/12/2023	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 18	91
				DG 15	91

OGGETTO :

Fondo per la prevenzione del rischio sismico (art. 11 D.L. n.39/2009). Programmazione delle risorse assegnate alla Regione Campania, per le annualita' 2019-2021, con decreto del CDPC 22/06/2021, in attuazione dell' OCDPC 780/2021 e per le annualita' 2022-2023, con decreto del CDPC 04/05/2023, in attuazione dell' OCDPC 978/2023.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Presidente De Luca Vincenzo Assessore Marchiello Antonio</i>		<i>03/01/2024 03/01/2024</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott. Giulivo Italo Dott. Parisi Ennio</i>		<i>02/01/2024 02/01/2024</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>18/12/2023</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>03/01/2024</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente
- 50 . 15 : Direzione Generale per le risorse strumentali
- 50 . 15 : STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
- 50 . 18 : DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
- 50 . 18 : STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo-Gest tecnico-amm.va LLPP

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Attuazione OOCDC N.780/2021 s.m.i. e N.978/2023 – INDIRIZZI E CRITERI finalizzati all'assegnazione dei contributi per studi di Microzonazione Sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).

1. PREMESSA

- 1.1. Le *Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile* n.780 del 20/05/2021 e n.978 del 24 marzo 2023 (nel seguito: Ordinanze) disciplinano l'utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico (nel seguito: Fondo), previsto dall'art.11 del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009, n. 77, come rifinanziato dalla Legge 30/12/2018, n.145, relativamente al quinquennio 2019-2021 e 2022-2023. In particolare, l'OCDPC 978/2023 è andata ad incidere anche sulle Ordinanze pregresse introducendo alcune modifiche alle modalità del *Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale*, alla *Revoca delle risorse di precedenti annualità* e alla *Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualità* (artt.18, 20 e 21). Nel seguito del presente documento, se non diversamente specificato, gli articoli indicati fanno riferimento alle Ordinanze.
- 1.2. Nel presente documento vengono definiti i criteri per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica (nel seguito: MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (nel seguito: CLE), di cui all'art. 2 comma 1 lett. a delle Ordinanze (azioni di prevenzione non strutturale), agli Enti locali (limitatamente a Comuni e Unioni di Comuni), anche in forma associata, caratterizzati da a_g non inferiore a $0,125g$, di cui all'Allegato 7 delle Ordinanze (nel seguito: Enti). Per il combinato disposto dell'art.8 e dell'allegato 8 delle Ordinanze, non si possono finanziare aggiornamenti di studi già realizzati.
- 1.3. L'Ufficio di Staff 501891 della Direzione Generale 5018 per i lavori pubblici e la protezione civile (nel seguito: Ufficio) provvederà, attraverso una manifestazione di interesse, alla definizione del quadro dei fabbisogni e del programma delle attività per la realizzazione dei suddetti studi. L'entità dei contributi massimi a carico del Fondo è indicata nelle tabelle 1, 2 e 3 delle Ordinanze: tabella 1 (art. 6) per studi in singoli Comuni; tabella 2 (art. 10) per le sole analisi della CLE; tabella 3 (art. 11) per studi in Comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi ottimali, unioni o associazioni di comuni. A fronte di tali contributi, l'Ente beneficiario deve garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 25% del costo dello studio in caso di richiesta di singolo Comune ovvero pari ad almeno il 15% del costo dello studio in caso di richiesta di Unione di Comuni o associazione di Comuni (nel seguito: Comuni associati) finalizzate all'esercizio delle funzioni di protezione civile inclusa la gestione dell'emergenza (rif. Art.11, co.2 e 3 delle Ordinanze). In caso di riduzione dell'importo necessario per l'esecuzione delle attività finanziate, si riducono proporzionalmente sia la quota a carico del Fondo sia quella a carico dell'Ente.
- 1.4. Gli importi assegnati agli Enti per la realizzazione degli studi si intendono **onnicomprensivi**.

2. AMMISSIBILITA' AL FINANZIAMENTO (art. 2, comma 1, lett. a); art. 4 e art. 6)

- 2.1. Gli Enti possono fare richiesta di contributi per studi di MS e/o CLE, se il Comune in cui si intende realizzare lo studio è caratterizzato da a_g non inferiore a 0,125g (v. Allegato 7 delle Ordinanze) e rientra in almeno uno dei seguenti casi:
- 2.1.1. *Comune che non ha ancora ottenuto contributi per studi MS di livello 1 (nel seguito: MS1);*
 - 2.1.2. *Comune che non ha ancora ottenuto contributi per l'analisi della CLE;*
 - 2.1.3. *Comune che non ha ancora ottenuto contributi per studi MS di livello 3 (nel seguito: MS3).*
- 2.2. Non possono essere richiesti contributi per studi MS3 in Comuni che hanno ricevuto contributi per studi MS1 ma che, alla data di scadenza della manifestazione di interesse, non hanno ancora consegnato gli elaborati richiesti.
- 2.3. I Comuni che non dispongono di un Piano di Emergenza comunale (PEC) approvato possono richiedere contributi (per la redazione della CLE eventualmente in uno con MS1, e/o per realizzazione di MS3) a condizione che si impegnino ad approvare il PEC in tempo utile per poter redigere gli studi. Se, per qualsiasi motivo, l'approvazione del PEC non interviene in tempo utile, il Comune decade dal contributo ed è conseguentemente obbligato a restituirlo integralmente.

3. AREE ESCLUSE

(Art.4, co. 4)

- 3.1. *Sono escluse dall'esecuzione di studi di MS le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:*
- 3.1.1. *non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;*
 - 3.1.2. *non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;*
 - 3.1.3. *rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).*
- 3.2. *La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso "I - Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli", ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 17/01/2018, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.*

4. SELEZIONE DELLE DOMANDE, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO, DECADENZA.

4.1. I contributi sono assegnati ai beneficiari con i seguenti **criteri di priorità**:

- 4.1.1. Studi di MS1, comprensivi di analisi della CLE, con preferenza per:
 - 4.1.1.1. Comuni ricadenti nella zona rossa del Piano Vesuvio e dei Campi Flegrei
 - 4.1.1.2. (in subordine) Comuni associati
 - 4.1.1.3. (in subordine) Comuni con maggiore a_g ;
- 4.1.2. Analisi della CLE nei comuni dotati di MS1 con preferenza per:
 - 4.1.2.1. Studi MS1 validati dalla Commissione Tecnica Nazionale (di cui all'art.5, co.7 e 8 dell'OPCM 3907/2010 istituita con DPCM 21/04/2011 per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – nel seguito: Commissione Tecnica)

- 4.1.2.2. (in subordine) Comuni ricadenti nella zona rossa del Piano Vesuvio e dei Campi Flegrei
 - 4.1.2.3. (in subordine) Comuni associati
 - 4.1.2.4. (in subordine) Comuni con maggiore a_g ;
- 4.1.3. Studi di MS3 nei comuni ricadenti in zona sismica 1 (rif. Art.6, co.3 delle Ordinanze) che alla data della manifestazione d'interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per gli studi MS1, con preferenza per:
 - 4.1.3.1. Studi MS1 già validati dalla Commissione Tecnica;
 - 4.1.3.2. (in subordine) Comuni associati
 - 4.1.3.3. (in subordine) Comuni con maggiore a_g ;
- 4.1.4. Studi di MS3 nei comuni ricadenti in zona sismica 2 o 3 che alla data della manifestazione d'interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per gli studi MS1, con preferenza per:
 - 4.1.4.1. Studi MS1 già validati dalla Commissione Tecnica
 - 4.1.4.2. (in subordine) Comuni associati
 - 4.1.4.3. (in subordine) Comuni con maggiore a_g ;
- 4.1.5. Studi di MS3 nei comuni ricadenti in zona sismica 1, 2 o 3 che alla data della manifestazione d'interesse non abbiano consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per gli studi MS1, con preferenza per:
 - 4.1.5.1. Comuni associati;
 - 4.1.5.2. (in subordine) Comuni con maggiore a_g .
- 4.2. A seguito di istruttoria sulle domande pervenute, l'Ufficio redige la **graduatoria** delle domande ammissibili a contributo – suddivisa nelle cinque parti derivanti dall'applicazione dei criteri specificati al punto 4.1 – e quella delle domande non ammissibili e dispone l'ammissione a contributo, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria, notificandola agli enti beneficiari.
- 4.3. I Comuni devono garantire un **cofinanziamento** pari ad almeno il 25% del costo dello studio in caso di richiesta di singolo Comune ovvero pari ad almeno il 15% del costo dello studio in caso di richiesta di Comuni associati.
- 4.4. Gli Enti beneficiari, **nei successivi 60 gg, affidano l'esecuzione** degli studi ammessi a contributo e ne danno tempestiva comunicazione all'Ufficio, unitamente al cronoprogramma delle attività.
- 4.5. **Conclusione delle attività:** gli studi di MS e analisi della CLE ammessi a contributo dovranno essere realizzati e trasmessi all'Ufficio nei successivi **240 gg per i singoli Comuni ovvero 300 gg per i Comuni associati**.
- 4.6. **Approvazione degli studi:** acquisita la validazione della Commissione Tecnica e l'attestazione da parte del beneficiario sui costi effettivamente sostenuti, l'Ufficio approva gli studi, certificandone la conformità agli *Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS)* e *Linee Guida integrative* predisposti dalla Commissione Tecnica e, contestualmente, liquida il saldo.
- 4.7. La **liquidazione dei contributi** avverrà in due soluzioni:
 - 4.7.1. una **prima quota**, pari al 50% del contributo concesso, sarà erogata quale anticipazione sul totale spettante entro 90 gg dalla formale ammissione a contributo, nei limiti degli equilibri di bilancio, previa trasmissione dei provvedimenti di affidamento degli incarichi e dell'impegno contabile del cofinanziamento;
 - 4.7.2. il **saldo** del contributo concesso sarà erogato, su richiesta del beneficiario, contestualmente all'approvazione dello studio da parte dell'Ufficio. Il saldo è pari alla differenza tra il contributo accordato (al netto delle economie eventualmente maturate) e la prima rata di acconto. Per l'erogazione del saldo, l'Ente dovrà fornire

l'attestazione della somma complessivamente spesa, comprensiva della quota coperta dal cofinanziamento. Entro 60 giorni dalla ricezione del decreto di liquidazione del saldo, l'Ente trasmette le fatture quietanzate e tutti gli altri atti amministrativi e contabili comprovanti la spesa complessiva sostenuta.

- 4.8. La Commissione Tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi ammessi a contributo, trasmessi dalla Regione, che ne richiede l'esecuzione al Comune beneficiario entro i trenta giorni successivi alla richiesta (art. 5, co.6, OCDPC 780/2021);
- 4.9. Considerato che gli studi di MS e CLE identificano un progetto di investimento pubblico, i soggetti beneficiari dovranno fornire all'Ufficio i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi.
- 4.10. Gli studi dovranno essere realizzati secondo le procedure e i termini di attuazione indicati nel presente atto, in accordo con le modalità e i criteri previsti nel documento nazionale degli *Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS) e Linee Guida integrative* predisposte dalla Commissione Tecnica, scaricabili al seguente link:
www.centromicrozonazioneSismica.it/it/download/category/3-linee-guida.
- 4.11. In coerenza con quanto prescritto all'art.6, co.4, delle Ordinanze, nei comuni, municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti studi di MS3, dovranno contemporaneamente essere realizzate le seguenti attività:
 - 4.11.1. *realizzazione degli studi prioritariamente nell'insediamento storico;*
 - 4.11.2. *completamento degli studi di MS1 per almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione;*
 - 4.11.3. *realizzazione degli studi di MS3 per almeno il 40% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati. Tale percentuale può non essere rispettata qualora vi sia la necessità di approfondire zone di attenzione per instabilità cosismiche per liquefazione e instabilità di versante che interessano direttamente centri e nuclei abitati.*
- 4.12. I contributi per la realizzazione della sola CLE sono concessi anche senza cofinanziamento nella misura indicata nella tab.2 art.10 delle Ordinanze, in ragione della popolazione del comune.
- 4.13. Gli studi di microzonazione sismica dovranno essere redatti dalla figura professionale del geologo abilitato. Le analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) dovranno essere redatte dalla figura professionale dell'ingegnere abilitato o architetto abilitato.
- 4.14. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'Ufficio eventuali economie finali maturate, che vanno ripartite proporzionalmente al contributo.
- 4.15. Il beneficiario si impegna a trasmettere all'Ufficio gli studi ammessi a contributo entro i termini specificati al punto 4.5, che possono essere prorogati solo al ricorrere di circostanze eccezionali da documentare all'atto della presentazione dell'istanza di proroga, che comunque non potrà essere concessa se incompatibile con i termini specificati all'art.19 delle Ordinanze.
- 4.16. Il beneficiario si impegna, altresì, a rispettare ogni altra prescrizione del disciplinare allegato alla manifestazione di interesse e a fornire, entro 30 giorni, ogni informazione eventualmente richiesta dall'Ufficio anche ai fini del monitoraggio sull'avanzamento delle attività.

Penalizzazioni. Dal secondo al quinto inadempimento l'Ufficio applica, per ogni inadempimento, una **decurtazione del 10% del contributo** concesso, dandone notizia al beneficiario nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento. Le decurtazioni sono applicate in occasione della liquidazione del saldo. Al sesto inadempimento, e in caso di revoca di cui all'art.19 delle Ordinanze, il beneficiario **decade dal contributo** e restituisce le somme ricevute.

4.17. Se si rendono disponibili risorse a seguito di economie, rinunce o decadenza, in tempi compatibili con quanto prescritto dall'art.19 delle Ordinanze, l'Ufficio procede allo scorrimento della graduatoria.

5. RECEPIMENTO DEI RISULTATI DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA

5.1. Il Comune beneficiario si impegna a dare avvio al procedimento di approvazione della variante o aggiornamento del PUC e/o PUA, nel rispetto della L.R. 16/2004 s.m.i., emanando la deliberazione della Giunta comunale di adozione entro 12 mesi dalla notifica dell'approvazione degli studi oggetto di contributo. Qualora, al momento della concessione del contributo, il Comune non sia provvisto di PUC approvato, si impegna a dare avvio al procedimento di formazione di esso entro 18 mesi.

5.2. Gli studi MS1, CLE, MS1+CLE e MS3, approvati ai sensi del par.4.6 e per i quali sia decorso il termine di cui al par.5.1, sono sottoposti a controllo a campione, nella misura del 5%, per verificare il rispetto dell'adempimento ivi prescritto.

Penalizzazioni. In caso di mancato rispetto del termine di cui al par.5.1, l'Ufficio applica una **decurtazione del 30% del contributo** concesso, invitando il beneficiario a restituire detta somma e ad adempiere nei successivi sei mesi a quanto prescritto dallo stesso par.5.1. Decorso infruttuosamente tale termine, il beneficiario **decade dal contributo** e restituisce le somme ricevute.

Attuazione OCDPC N.780/2021 s.m.i. – INDIRIZZI E CRITERI finalizzati all’assegnazione dei contributi per interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, di proprietà dei Comuni.

1. PREMESSA

- 1.1. L' *Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile* n.780 del 20/05/2021 (nel seguito: Ordinanza) disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico (nel seguito: Fondo), previsto dall'art.11 del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009, n. 77, come rifinanziato dalla Legge 30/12/2018, n.145, relativamente al triennio 2019-2021. Nella predisposizione del presente documento si è tenuto conto di alcune modifiche alle modalità del *Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale*, alla *Revoca delle risorse di precedenti annualità* e alla *Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualità* introdotte dall'OCDPC 978/2023 (artt.18, 20 e 21). Pertanto, il riferimento all'Ordinanza è da intendere al testo di essa, come attualmente vigente.
- 1.2. Nel presente documento vengono definiti i criteri per la concessione dei contributi a valere sul Fondo (nel seguito: contributi), per interventi di rafforzamento locale o miglioramento/adequamento sismico o eventuale demolizione e ricostruzione degli edifici strategici e opere infrastrutturali, di proprietà dei Comuni, di cui all'art. 2 comma 1 lett.b dell'Ordinanza (cd *Azioni di prevenzione strutturale*). I contributi riguardano, oltre che le opere strutturali, anche le finiture e gli impianti strettamente connessi, restando a carico del Comune beneficiario (nel seguito: beneficiario) tutte le altre opere, lavorazioni e spese.
- 1.3. L'Ufficio di Staff 501891 della Direzione Generale 5018 per i lavori pubblici e la protezione civile (nel seguito: Ufficio) provvederà, attraverso una manifestazione di interesse, alla definizione del quadro dei fabbisogni e del programma delle attività per la concessione dei contributi. L'entità del contributo massimo a carico del Fondo è indicata nel par.9 del presente documento. A fronte di tale contributo, il beneficiario può prevedere un cofinanziamento, a carico del proprio bilancio o di altre risorse (nel seguito: cofinanziamento).

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE PROVVISORIA DEI CONTRIBUTI

2.1 I contributi sono concessi con procedura comparativa (**manifestazione d'interesse**) emanata dall'Ufficio.

2.2 Numero di domande presentabili.

Per tener conto della maggiore esposizione al rischio sismico derivante del maggior numero di abitanti, ciascun Comune richiedente (nel seguito: richiedente) può presentare un numero di domande di contributo pari a quello riportato nella seguente tabella (con x da definire in sede di manifestazione di interesse):

<i>Popolazione Comune</i>	<i>Numero max domande di contributo</i>
<i>Ab ≤ 10.000</i>	<i>1x</i>

$10.000 < ab \leq 50.000$	2x
$50.000 < ab \leq 100.000$	3x
$100.000 < ab$	4x

2.3 A ciascuna domanda di concessione del contributo (nel seguito: domanda) devono essere allegati:

2.3.1. la **verifica tecnica** richiamata al par.9;

2.3.2. il documento di indirizzo della progettazione (art.41, co.2, Dlgs.36/2023 e art.3 dell'All. 1.7 allo stesso Dlgs – nel seguito: **DIP**) approvato con deliberazione della Giunta Comunale **o, in alternativa**, il progetto di fattibilità tecnica economica (art.41, co.6, Dlgs.36/2023 – nel seguito: **PF**) o il progetto esecutivo (co.8 – nel seguito: **PE**), muniti di validazione (art.42 Dlgs.36/2023) e anch'essi debitamente approvati.

Il DIP o il progetto (PF o PE) deve prevedere interventi:

- ammissibili ai sensi del par.4
- per i quali non si presenti nessuna delle cause di esclusione di cui al par.6
- di tipologia ammissibile ai sensi del par.7
- che restituiscano un'opera agibile, fruibile e funzionante rispetto al carattere strategico dell'opera.

2.4 L'importo del **contributo** richiesto deve rispettare quanto indicato al par.9.

2.5 Il **quadro economico** (nel seguito: QE) del DIP o del progetto (PF o PE) presentato dal richiedente va articolato come prescritto dall'art.5 dell'All. 1.7 al Dlgs.36/2023 (nelle voci *a, b, c, d, e* del QE); esso può essere a totale carico del Fondo o può prevedere un cofinanziamento, a carico del bilancio del richiedente o di altre risorse.

La quota a carico del Fondo deve finanziare (nelle voci *a, b, c, d, e* del QE) esclusivamente le opere strutturali e le finiture e gli impianti strettamente connessi, restando a carico del beneficiario tutte le altre opere e lavorazioni.

In caso di cofinanziamento, il QE totale (nel seguito: QE_{tot}) va suddiviso nel QE relativo alla parte assistita dal contributo (nel seguito: QE_{contr}) e nel QE cofinanziato (nel seguito: QE_{cof}); le voci non riconducibili specificamente all'una o all'altra parte del progetto vanno ripartite, tra QE_{contr} e QE_{cof}, secondo le rispettive percentuali di incidenza rispetto a QE_{tot}.

2.6 Verificato, per ogni domanda, il rispetto di quanto previsto dal presente documento, l'Ufficio redige la **graduatoria** delle domande pervenute, secondo i criteri di priorità di cui al par.11.

2.7 All'esito della procedura, **l'Ufficio concede in via provvisoria** il contributo ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria.

2.8 Considerato che, con la redazione del progetto esecutivo, può verificarsi un declassamento della tipologia di intervento (ad es.: da miglioramento sismico a intervento di rafforzamento locale) rispetto a quanto previsto nel DIP o nel PF, con conseguente diminuzione dell'importo del contributo concesso, è escluso il ricorso all'appalto integrato (di cui all'art.44 del DLgs.36/2023).

3. CONCESSIONE DEFINITIVA DEI CONTRIBUTI - in caso di partecipazione con DIP

3.1 **Rispetto del termine per non incorrere nella revoca delle risorse**

Il beneficiario al quale il contributo è stato concesso in via provvisoria sulla base del DIP affida la redazione del PF (o del PE) entro il termine perentorio di cui all'art.19, comma 6, dell'Ordinanza, trasmettendo all'Ufficio l'atto di affidamento entro i successivi 15 giorni.

3.2 **Concessione definitiva del contributo e obblighi del beneficiario.**

Se il beneficiario ha rispettato il termine perentorio indicato, l'Ufficio **concede in via definitiva** il contributo – nella misura eventualmente rimodulata in diminuzione (come specificato al par.9) – previa presentazione del PE e del relativo atto di validazione entro 6 mesi dalla concessione in via provvisoria.

Il termine è prorogabile solo in presenza di motivate ragioni.

3.3 Il beneficiario, anche nella qualità di stazione appaltante, si impegna a rispettare le norme di settore, le Ordinanze, il presente documento, la manifestazione di interesse, i provvedimenti di concessione provvisoria e definitiva del contributo e a fornire ogni informazione eventualmente richiesta dall'Ufficio anche ai fini del monitoraggio sull'avanzamento delle attività.

4. **CONCESSIONE DEFINITIVA DEI CONTRIBUTI - in caso di partecipazione con PF o PE**

4.1 **Rispetto del termine per non incorrere nella revoca delle risorse**

Il beneficiario al quale il contributo è stato concesso in via provvisoria sulla base del PF o del PE stipula il contratto di affidamento dei lavori entro il termine perentorio di cui all'art.19, comma 6, dell'Ordinanza, trasmettendolo all'Ufficio entro i successivi 15 giorni; insieme ad esso trasmette anche:

- (nel caso di PF) il PE, con relativo atto di validazione e di approvazione del QE post-gara (articolato in QE_{tot}, QE_{contr} e QE_{cof});
- (nel caso di PE) l'atto di approvazione del QE post-gara (articolato in QE_{tot}, QE_{contr} e QE_{cof}).

4.2 **Concessione definitiva del contributo.**

Se il beneficiario ha rispettato il termine perentorio indicato, trasmettendo la documentazione di cui al par.4.1, l'Ufficio **concede in via definitiva** il contributo, nella misura eventualmente rimodulata in diminuzione (come specificato al par.9).

4.3 Il beneficiario, anche nella qualità di stazione appaltante, si impegna a rispettare le norme di settore, le Ordinanze, il presente documento, la manifestazione di interesse, i provvedimenti di concessione provvisoria e definitiva del contributo e a fornire ogni informazione eventualmente richiesta dall'Ufficio anche ai fini del monitoraggio sull'avanzamento delle attività.

5. **AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO**

(art. 2, comma 1, lett. b); art. 16; art. 17)

5.1 Sono ammissibili a contributo **interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento/adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione** su:

- 5.1.1. **edifici strategici**¹ (o edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche), meglio specificati al par.5.3, di **proprietà dei Comuni**, interamente o prevalentemente;
- 5.1.2. **opere infrastrutturali** (limitatamente a **ponti e viadotti**) **strategiche**, meglio specificate al par.5.3, di **proprietà dei Comuni**.
- 5.2 Tali edifici o opere infrastrutturali sono ammissibili a contributo se situati nei comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo « a_g » **non sia inferiore a 0,125g**, individuati all'Allegato 7 dell'Ordinanza.
- 5.3 Gli edifici e le infrastrutture strategiche ammissibili a contributo sono esclusivamente:
- 5.3.1. **edifici strategici destinati al coordinamento degli interventi, dei Comuni di riferimento dei Contesti Territoriali** (di cui alla DGR n.422/2021)
- 5.3.2. **edifici strategici che ospitano:** un Centro Operativo Misto (**C.O.M.**), un Centro Operativo Comunale (**C.O.C.**), **altre tipologie** di edifici strategici (es.: centri di accoglienza, centri di ricovero, ecc.)
- 5.3.3. **ponti o viadotti strategici**.
- 5.4 Nell'ambito di tali categorie e, tenuto conto dei criteri generali di esclusione delle Ordinanze, gli interventi di prevenzione strutturale devono riguardare costruzioni:
- 5.4.1. sulle quali sia stata effettuata una verifica tecnica eseguita ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n.3274 e successive modifiche ed integrazioni (art.17, co.1). La verifica tecnica, che deve riguardare l'intera unità strutturale, è richiesta anche nei casi in cui si intenda effettuare interventi di rafforzamento locale, ovvero demolizioni e ricostruzioni;
- 5.4.2. la cui funzione strategica sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato (art.17, co.4);
- 5.4.3. il cui indicatore di rischio α , calcolato come indicato nel seguito, risulta inferiore a 0,80 (art.17, co.2);
- 5.4.4. interamente o prevalentemente di proprietà pubblica comunale. Nel caso di prevalente proprietà pubblica, il contributo è commisurato alla volumetria di proprietà pubblica. Nel caso di comproprietà con altri soggetti, pubblici o privati, il Comune richiedente deve acquisire dagli altri comproprietari l'assenso all'esecuzione dell'intervento.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE DAL FINANZIAMENTO

(art. 17, co. 4 e co. 5)

- 6.1 Non sono ammissibili interventi relativi a opere:
- 6.1.1. ricadenti in aree già classificate R4, eccetto per gli interventi che prevedono la delocalizzazione con ricostruzione in area a rischio inferiore;
- 6.1.2. collabenti;
- 6.1.3. realizzate dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;

¹ Gli edifici e le infrastrutture strategiche, di interesse statale o regionale, sono definiti rispettivamente (ai sensi dell'art. 2, comma 3 dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274) dal decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21/10/2023 e dalla delibera di Giunta Regionale n.3573 del 5/12/2003 (B.U.R.C. n. 4 del 26/01/2004)

- 6.1.4. oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza;
- 6.1.5. che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.
- 6.2 Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli c.d. strategici, cioè quelli che nei piani di protezione civile approvati ospitano funzioni strategiche.

7. TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI

7.1 Gli interventi ammissibili a contributo rientrano nelle seguenti categorie:

7.1.1. **Interventi di rafforzamento locale** (art. 16, co. 1), per i quali è strettamente necessario rispettare le condizioni di applicabilità di cui all'allegato 5 dell'Ordinanza. Rientrano nella fattispecie definita come "**riparazioni o interventi locali**" gli interventi finalizzati a ridurre o eliminare comportamenti di singoli elementi o parti strutturali che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

Poiché la finalità primaria dell'intervento locale è quella di incrementare la capacità sismica degli elementi o delle parti strutturali, non risultano finanziabili le lavorazioni unicamente riconducibili alla messa in sicurezza di elementi non strutturali², se non sono accompagnate da un aumento di capacità di risposta al sisma di elementi o parti strutturali.

7.1.2. **Interventi di miglioramento/adeguamento sismico** (art.16, co.4), *per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacità/domanda più avanti specificati pari al 60%, salvo che nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. I rapporti capacità/domanda che debbono soddisfare le condizioni sopra dette, ... sono quelli relativi allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno per gli interventi su tutti gli edifici, e solamente quello relativo allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita per gli interventi sulle opere infrastrutturali.*

Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali deve presentare un'attestazione circa il raggiungimento dei rapporti capacità/domanda minimi prescritti. Per gli interventi sugli edifici, il progettista deve determinare e attestare la classe di rischio prima e dopo l'intervento, secondo le modalità definite dalle "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle Costruzioni" allegate al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti n. 65 del 7 marzo 2017. Il progettista deve altresì sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e riferite alle condizioni prima e dopo l'intervento, nelle schede di sintesi di cui all'articolo 2, comma 9, e inviarle alla Regione. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ricondotta a intervento di rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione. L'intervento dovrà essere debitamente rendicontato economicamente e tecnicamente, e comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati all'articolo 15, comma 1, lettera a), e alla rimodulazione del programma di cui all'articolo 13, comma 1, comunicandolo al Dipartimento della protezione civile.

²Esempio: interventi antisfondellamento dei solai, fissaggi di apparecchiature o macchinari, sistemi antiribaltamento dei muri di tombagno.

7.1.3. **Interventi di demolizione e ricostruzione** (art.16 co.6). Gli interventi devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento ... può essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale ... può essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.

7.1.4. E' ammessa (art.2, co. 1 lett.b) la **delocalizzazione, previa demolizione dell'esistente**, solo nel caso che sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza di cui all'art.14 dell'Ordinanza.

E' altresì ammessa (art.2, co. 1 lett.b) la **delocalizzazione senza la demolizione** dell'edificio esistente solo nel caso di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 s.m.i., sempreché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti.

7.2 Non rientrano tra gli interventi ammissibili quelli che si configurano come sopraelevazione di edificio esistente.

8. COSTO CONVENZIONALE

(art. 15, co. 1)

8.1 Per gli interventi di rafforzamento locale, di miglioramento/adequamento sismico e di demolizione e ricostruzione, il **costo convenzionale** di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima onnicomprensiva (anche di IVA):

8.1.1. **rafforzamento locale**: 125 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

8.1.2. **miglioramento/adequamento sismico**: 187,50 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

8.1.3. **demolizione e ricostruzione**: 250 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

9. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

(art. 17, co. 2 e co. 3)

9.1 Il **contributo concedibile** è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento³ in funzione dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato.

³ come si vedrà in seguito, il contributo concedibile risulta compreso tra il 100% del costo convenzionale (se

Definiti : α_{SLV} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita (corrispondente a ζ_E come definito dalle Norme Tecniche di cui al D.M. 17/01/2018)

α_{SLD} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno

calcolati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con le Norme tecniche delle Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, il contributo massimo concedibile è pari a:

- **100%** del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$
- **0%** del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$
- **[(380-400 α)/3] %** del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

dove per α si intende il minore tra α_{SLD} ed α_{SLV} nel caso di edifici, α_{SLV} nel caso di opere infrastrutturali.

I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal D.M. 17/01/2018, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata dall'OPCM.3274/2003 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

9.2 Fermo restando quanto sopra indicato, il contributo concedibile per ogni singolo intervento non può superare **l'importo massimo di € 2.000.000,00 onnicomprensivo**.

9.3 **Non sono concedibili contributi finalizzati a sostenere costi diversi da** quelli relativi agli interventi strutturali (di rafforzamento locale, di miglioramento/adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione) ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali; a titolo esemplificativo, non sono concedibili somme per:

9.3.1. acquisizione aree o immobili;

9.3.2. le verifiche sismiche di cui al par.9.1;

9.3.3. spese tecniche (es.: di progettazione, per indagini, direzione lavori e collaudo) diverse da quelle strettamente connesse all'esecuzione delle opere strutturali (come quelle riferite alla diagnosi energetica, all'acustica, ecc.) o comunque già previste prima della presentazione della domanda;

9.3.4. spese per allestimenti e arredi;

9.3.5. spese per il trasferimento temporaneo o per affitto degli Uffici;

9.3.6. spese per contenziosi, accordi bonari e simili.

10. VARIAZIONI DEL CONTRIBUTO CONCESSO.

(art. 15, co. 2)

10.1 Se il contributo è stato concesso al beneficiario, in via provvisoria, sulla scorta del DIP o del PF, il PE da questi elaborato deve prevedere un QE_{contr} non superiore a quello provvisoriamente concesso. In particolare:

10.1.1. se il PE elaborato contempla declassamento della tipologia di intervento (ad es.: da miglioramento sismico a intervento di rafforzamento locale) rispetto a quanto

previsto nel DIP o nel PF, l'importo del contributo concesso viene conseguentemente ricalcolato, in diminuzione, come indicato al par.9;

10.1.2. eventuali variazioni migliorative della tipologia di intervento (ad es.: da intervento di rafforzamento locale a miglioramento sismico) non comporteranno una rimodulazione in aumento del contributo concesso in via provvisoria e i maggiori costi restano integralmente a carico del beneficiario.

10.2 A seguito della concessione del contributo in via definitiva, le eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta, da varianti in riduzione, da voci delle somme a disposizione della stazione appaltante parzialmente o totalmente non utilizzate, ovvero le economie comunque maturate, **restano nella titolarità regionale** (totalmente - in assenza di cofinanziamento, ovvero in quota parte - in ragione dell'incidenza del QE_{contr} rispetto al QE_{tot}). Dette economie sono utilizzate:

10.2.1. (se ciò è compatibile con il rispetto dei termini di cui al par.3.1 e 4.1) per eventuali scorrimenti di graduatoria;

10.2.2. (alla scadenza di tali termini) per finanziare l'eventuale adeguamento prezzi delle lavorazioni rientranti nel QE_{contr} – laddove consentito dalle vigenti norme – nel limite dei costi convenzionali di cui all'art.15 dell'OCDPC.978/2023, previa richiesta del beneficiario e comunicazione, da parte dell'Ufficio, al Dipartimento della Protezione Civile.

E' esclusa ogni diversa richiesta di utilizzazione da parte del beneficiario.

10.3 Eventuali varianti in aumento non comporteranno una rimodulazione in aumento del contributo concesso e restano integralmente a carico del beneficiario.

11. CRITERI DI PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

11.1 Gli interventi ammissibili a contributo ai sensi dei par.4, 6 e 7, saranno ordinati in una graduatoria sulla base dei seguenti criteri, elencati secondo ordine di priorità:

11.1.1. edificio strategico, destinato al coordinamento degli interventi, del Comune di riferimento di un Contesto Territoriale (di cui alla DGR n.422/2021), con preferenza per:

- Comuni nel cui Contesto non risultano Comuni beneficiari di contributi a valere sul Fondo (nelle annualità 2010÷2016)
- (in subordine) Comuni che alla data della manifestazione d'interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (nel seguito: CLE) che includa l'edificio a cui si riferisce la domanda;

11.1.2. edifici strategici che ospitano un Centro Operativo Misto (C.O.M.), con preferenza per:

- Comuni che alla data della manifestazione d'interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della CLE che includa l'edificio a cui si riferisce la domanda;

11.1.3. ponti o viadotti individuati nel piano di protezione civile approvato o altrimenti individuati in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza, con preferenza per:

- i Comuni il cui territorio ricade, anche solo parzialmente, nella zona di intervento individuata (ai sensi dell'art.2, co.2, del D.L.14/2023) per la

prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

- (in subordine) Comuni che alla data della manifestazione d'interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della CLE che includa l'infrastruttura a cui si riferisce la domanda;

11.1.4. edifici strategici che ospitano un Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con preferenza per:

- i Comuni il cui territorio ricade, anche solo parzialmente, nella zona di intervento individuata (ai sensi dell'art.2, co.2, del D.L.14/2023) per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;
- (in subordine) Comuni che alla data della manifestazione d'interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della CLE che includa l'edificio a cui si riferisce la domanda;

11.1.5. altre tipologie di edifici strategici (es.: centri di accoglienza, centri di ricovero, ecc.), con preferenza per:

- i Comuni il cui territorio ricade, anche solo parzialmente, nella zona di intervento individuata (ai sensi dell'art.2, co.2, del D.L.14/2023) per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;
- (in subordine) Comuni che alla data della manifestazione d'interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della CLE che includa l'edificio a cui si riferisce la domanda;

11.1.6. maggiore vulnerabilità strutturale in termini di indice di rischio sismico α_{SLV} , α_{SLD} ;

11.1.7. maggiore pericolosità sismica in termini di a_g ;

11.1.8. eventuali altri criteri da definire nella manifestazione d'interesse.

12. MANTENIMENTO DELLA FUNZIONE STRATEGICA

12.1 I beneficiari dei contributi sono obbligati a **mantenere la funzione strategica delle opere finanziate per almeno 10 anni** dall'ultimazione dei lavori.

13. DECADENZA E RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO.

13.1 Salvo proroghe, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, dei termini perentori di cui all'art.19, comma 6, dell'Ordinanza, i beneficiari che non rispettano detti termini, come precisato ai par. 3.1 e 4.1, decadono dal contributo concesso in via provvisoria.

13.2 Concesso il contributo in via definitiva, i beneficiari sono dichiarati decaduti per:

13.2.1. inadempimenti o irregolarità (nel seguito: infrazioni), se gravi o reiterati

13.2.2. mancato mantenimento della funzione strategica di cui al par.12.

13.3 **Penalizzazioni.** Concesso il contributo in via definitiva, per le infrazioni non gravi – dalla seconda alla quinta – l'Ufficio applica ai beneficiari, per ogni infrazione, una **decurtazione pari all' 1% del contributo** definitivamente concesso. Le decurtazioni

sono applicate in occasione della prima liquidazione utile. Alla sesta infrazione il beneficiario **decade dal contributo**.

13.4 I beneficiari dichiarati decaduti restituiscono le somme ricevute.

14. MODALITA' ATTUATIVE

14.1 Nelle manifestazioni d'interesse da emanare per l'assegnazione dei contributi previsti dall'Ordinanza, l'Ufficio individua, nel rispetto dei presenti indirizzi, eventuali ulteriori criteri e modalità attuative, tra le quali:

14.1.1. le modalità di erogazione del contributo, fino alla conclusione della procedura di finanziamento (con la redazione dello stato finale da parte del beneficiario e l'erogazione del saldo disposta dall'Ufficio);

14.1.2. quelle attinenti al monitoraggio degli interventi;

14.1.3. l'individuazione delle infrazioni gravi o reiterate che determinano la decadenza dal contributo concesso;

14.1.4. l'individuazione delle infrazioni non gravi.

C.1				
PROGRAMMAZIONE delle VERIFICHE TECNICHE degli edifici strategici di proprietà reg.le (art.2 lett.b Ordinanza 780/2021) ⁽¹⁾				
<i>n.</i>	<i>denominazione Edificio</i>	<i>ubicazione</i>	<i>volumetria [mc]</i>	<i>contributo massimo OCDPC 780/2021</i>
1	Genio Civile di Napoli (futura sede di Napoli della P.C. regionale)	Via A. De Gasperi 28, Napoli	25.410,00	65.922,50 €
2	Genio Civile di Avellino - Edificio a	Via Roma 1, Avellino	8.243,00	25.759,38 €
3	Genio Civile di Avellino - Edificio b	Via Roma 1, Avellino	5.640,00	17.625,00 €
4	Genio Civile di Benevento	Via Traiano 42, Benevento	9.710,00	30.343,75 €
5	Genio Civile di Caserta	Via C. Battisti 30, Caserta	9.684,50	30.264,06 €
6	Centro Operativo del Genio Civile di Avellino	Via Serroni, Mercogliano (AV)	12.879,00	37.727,75 €
Totale				207.642,44 €

C.2				
PROGRAMMAZIONE delle azioni di prevenzione strutturale (INTERVENTI) relative agli edifici strategici di proprietà reg.le (art.2 lett.b Ordinanza 978/2023) ⁽¹⁾				

C.2.1					
Interventi con FONDI GIA' DISPONIBILI ⁽³⁾					
<i>n.</i>	<i>denominazione Edificio</i>	<i>ubicazione</i>	<i>volumetria [mc]</i>	<i>contributo massimo OCDPC 978/2023 ⁽²⁾</i>	<i>tipologia di intervento ipotizzato ⁽²⁾</i>
1	Genio Civile di Napoli (futura sede di Napoli della P.C. regionale)	Via A. De Gasperi 28, Napoli	25.410,00	7.623.000,00 €	demolizione e ricostruzione
2	Presidio di P.C. San Marco Evangelista (corpi di fabbrica A, B, C, E, F, G1 e G2) ⁽⁴⁾	S.S. Sannitica 256 Km 26, San Marco Evangelista (CE)	5.412,42	1.623.726,04 €	demolizione e ricostruzione
3	Genio Civile di Benevento	Via Traiano 42, Benevento	9.710,00	2.184.750,00 €	miglioramento / adeguamento sismico
totale (C.2.1)				11.431.476,04 €	

C.2.2					
Interventi con FONDI EVENTUALMENTE DERIVANTI DA: - economie di programmazione ⁽³⁾ o di gara relative agli interventi di cui all'elenco C.2.1; - altre risorse					
<i>n.</i>	<i>denominazione Edificio</i>	<i>ubicazione</i>	<i>volumetria [mc]</i>	<i>contributo massimo OCDPC 978/2023 ⁽²⁾</i>	<i>tipologia di intervento ipotizzato ⁽²⁾</i>
4	Genio Civile di Caserta	Via C. Battisti 30, Caserta	9.684,50	2.179.012,50 €	miglioramento / adeguamento sismico
5	Genio Civile di Avellino - Edificio a	Via Roma 1, Avellino	8.243,00	2.472.900,00 €	demolizione e ricostruzione
6	Genio Civile di Avellino - Edificio b	Via Roma 1, Avellino	5.640,00	1.692.000,00 €	demolizione e ricostruzione
7	Centro Operativo del Genio Civile	Via Serroni, Mercogliano (AV)	12.879,00	3.863.700,00 €	demolizione e ricostruzione
totale (C.2.2)				10.207.612,50 €	

NOTE: (1) Ai sensi delle Ordinanze 780/2021 e 978/2023 (art.17, co.4 e 5), nonché dell'art.2, co.3 e 5, dell'OPCM.3274/2003 s.m.i., gli edifici di cui al presente elenco posseggono tutti i seguenti requisiti:

- 1) strategici ai fini di protezione civile - 2) progettati secondo le norme vigenti prima del 1984 (oppure progettati in seguito, ma ricadenti in Comuni riclassificati sismicamente, successivamente, in senso sfavorevole) - 3) non collabenti - 4) non ricadenti in zona R4 - 5) ubicati in Comuni con a g non inferiore a 0,125g (all.7 Ordinanze) - 6) non hanno usufruito di contributi a carico di risorse pubbliche per le stesse finalità

- (2) La previsione di spesa indicata come "contributo massimo concedibile" è stata formulata, cautelativamente, con riferimento all'ipotesi di indice di rischio < 0,20 e di tipologia di intervento ipotizzata nel seguente modo:
 - (per edifici vincolati) intervento di miglioramento/adeguamento sismico
 - (per edifici non vincolati, o per i quali va accertata la presenza del vincolo) intervento di demolizione e ricostruzione.

- (3) **Le eventuali economie derivanti da migliori esiti delle verifiche tecniche, ovvero da scelte di intervento per le quali è previsto un minore importo del contributo (miglioramento/adeguamento o intervento locale), sono destinate al finanziamento degli interventi sugli edifici indicati nell'elenco C.2.2**

- (4) (corpo A): Guardiana - (corpo B): Officina - (corpo C): Deposito-Spogliatoio - (corpo E): Riserva idrica antincendio - (corpo F): Uffici, alloggio custode - (corpo G1): Pensilina guardiana - (corpo G2): Pensilina deposito

N.B.: per gli indicati corpi di fabbrica le verifiche tecniche sono già in corso e, per tale motivo, gli stessi non sono stati inseriti nell'elenco C.1